

TEORIA E PRATICA DEL DIRITTO

PENALE E PROCESSO

Massimo Brazzi

LA DIFESA DELL'INDAGATO NELLA FASE PRECAUTELARE

L'arresto in flagranza, l'allontanamento
d'urgenza dalla casa familiare e il fermo

TERZA EDIZIONE

Parte I
LA PROTEZIONE DELLA LIBERTÀ
PERSONALE NELLA COSTITUZIONE
E NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

CAPITOLO 1

LA LIBERTÀ PERSONALE NELLA “CORNICE”
DELLA CARTA FONDAMENTALE

SOMMARIO: 1. La nozione di libertà personale: cenni storici e aspetti contenutistici. — 2. Le garanzie costituzionali di limitazione della libertà personale: la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. — 3. I poteri restrittivi della libertà personale riconosciuti all'autorità di pubblica sicurezza: obbligatorietà della convalida del giudice. — 4. Il divieto di sottoporre a violenze fisiche o psichiche l'individuo privato della libertà personale e i limiti massimi di carcerazione preventiva.

1. La nozione di libertà personale: cenni storici e aspetti contenutistici

La libertà personale, autentico baluardo delle moderne democrazie, affonda le proprie origini nell'istituto dell'*Habeas Corpus* concepito nel diritto comune inglese. Storicamente lo « statuto » dell'*Habeas Corpus* deriva da un istituto giuridico introdotto in epoca medioevale con il quale il Sovrano, a seguito di richiesta scritta dell'interessato *in vinculis*, ordinava al custode dell'arrestato di consegnare il prigioniero al proprio cospetto per essere giudicato (*Habeas Corpus*, trad. lat. « che tu abbia il corpo ») ⁽¹⁾. Tuttavia la procedura delineata *ab origine* non era a garanzia dell'individuo “ridotto in catene”, ma a presidio invece dell'interesse politico della Corona al fine di esercitare il controllo giudiziario sulle corti locali ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Per un'ampia disamina dei profili storici dell'istituto si veda MAITLAND, *The History of The Register of Original Writs*, in *Harvard L. Rev.*, 1890, 96, 167, 217.

⁽²⁾ In ogni caso la *Magna Charta Libertatum*, emanata nel 1215 dal Re Giovanni Senzatterra (King John, the « Lackland »), può essere considerata una tappa evolutiva importante dello « statuto » dell'*habeas corpus*, in quanto l'art. 39 della *Charta* prescriveva che: « *Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruat, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus,*

Soltanto successivamente, nel XVII secolo, si modella l'istituto dell'*Habeas Corpus* come strumento di garanzia dell'arrestato contro le privazioni arbitrarie della libertà personale. Infatti, il 27 maggio 1679 fu approvato dal Parlamento inglese l'*Habeas Corpus Act* con il quale si pose fine allo strapotere dispotico di Carlo II di Stuart, caratterizzato da numerosi casi di arresti illegali anche fuori dal Regno. L'istituto venne quindi "plasmato" a garanzia della libertà personale dell'individuo, concependo per ogni arrestato il diritto di ottenere copia del mandato di arresto (*warrant*) entro sei ore dalla domanda presentata al suo custode, nonché la possibilità di procurarsi, su richiesta (*petition*), un'ordinanza emanata dal Giudice (*writ*) ⁽³⁾, rivolta nei confronti degli sceriffi, carcerieri, o funzionari regi (*Sheriff, gaolers and other Officers* [...]), con la quale si prescriveva di portare, entro tre giorni, dinanzi a sé in udienza il corpo del detenuto (*Habeas Corpus, ad subjiciendum judicium*, trad. lat. « ne sia esibito il corpo, per sottoporlo a giudizio ») con l'indicazione del giorno e dei motivi che giustificavano l'arresto (*day and cause of his caption and detention*) al fine di verificare la legittimità della custodia e di concedere la libertà provvisoria dietro pagamento di cauzione. L'istituto dell'*Habeas Corpus* venne definitivamente cristallizzato, a seguito della Rivoluzione Inglese, con il *Bill of Rights* del 1689, il quale consolida le garanzie già riconosciute, stabilendo altresì i nuovi principi: 1) del divieto *di bis in idem* qualora il

nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre », trad. lat. « Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno ». Sul riconoscimento del diritto all'*Habeas Corpus* si veda altresì l'art. 29 della *Magna Charta* di Enrico III del 1225, l'art. 5 della *Petition of Right* del 1628, l'art. 8 dello *Star Chamber abolition act* del 1641.

⁽³⁾ All'epoca esistevano varie tipologie di *writ*s: il più importante, denominato "*Great Writ*" in materia di *habeas corpus*, era così denominato (*great*: grande, maggiore) per l'importanza del diritto tutelato (libertà personale). Altri *writ*s erano invece diretti a tradurre innanzi al giudice l'imputato (libero e assente), al fine di procedere al suo esame, oppure il testimone (assente) al fine di assumere la testimonianza. Istituti non dissimili si rinvengono nell'attuale codice di procedura penale con particolare riferimento al potere del P.M. di autorizzare il carcerato sia dell'imputato, per

Termine estratto capitolo

CAPITOLO 2

**LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi: il riconoscimento della libertà personale nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nel successivo Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. — 2. La tutela della libertà personale nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). — 3. La libertà personale nell'ordinamento comunitario.

1. Cenni introduttivi: il riconoscimento della libertà personale nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nel successivo Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici

La libertà personale dell'individuo trova ampia protezione nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948 con la risoluzione n. 217.

La Dichiarazione fu emanata a seguito delle “barbarie” commesse durante la Seconda Guerra Mondiale al fine di garantire l'universalità ed inviolabilità dei diritti primari dell'essere umano. Se non vengono tutelati i bisogni fondamentali dell'individuo, ovvero i bisogni primari fisici e psicologici, non c'è possibilità di un'esistenza libera e dignitosa per l'uomo, né risulta possibile costituire una società pacifica.

Tra i cc.dd. diritti umani di “prima generazione” ⁽¹⁾, la Dichiarazione Universale garantisce il diritto di ogni individuo « [...] alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona » (art. 3 Dich.).

⁽¹⁾ I diritti umani possono essere distinti in gruppi omogenei, denominati “generazioni”, in base allo sviluppo storico che hanno caratterizzato il loro riconoscimento. Si possono così delineare i diritti umani di “prima generazione” che sanciscono le cc.dd. “libertà negative”, i diritti di “seconda generazione” che garantiscono le cc.dd. “libertà positive” (diritti economici, sociali e culturali) ed infine i diritti di “terza generazione” che riguardano i “diritti di solidarietà”.

Oltre al diritto alla vita, *prius* logico e naturalistico, la Dichiarazione garantisce il diritto alla libertà inteso nella sua configurazione per così dire “classica” di libertà fisica che precede ogni altra proiezione dell’essere umano (diritto alla vita privata e familiare, l’inviolabilità del domicilio, la possibilità di riunirsi pacificamente, diritto di associazione, ecc.). Peraltro l’art. 1 della Dichiarazione esordisce prevedendo che: « Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti [...] », consacrando quindi il principio che senza libertà non esiste dignità per il genere umano.

Alla garanzia di libertà della persona è strettamente funzionale il diritto alla sicurezza della propria persona al fine di garantire l’individuo contro l’esercizio arbitrario del potere, manifestato dalla Pubblica Autorità, di limitare la libertà personale.

La Dichiarazione Universale protegge la libertà dell’individuo anche in altre disposizioni che si ritengono collegate alla nozione classica di libertà personale. Possono così individuarsi le seguenti norme:

a) « Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti » (art. 5 Dich.);

b) « Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato » (art. 9 Dich.);

c) « Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta » (art. 10 Dich.).

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata dagli Stati aderenti all’ONU, può considerarsi una “carta” avente “mero” valore programmatico, così come può evincersi dall’*incipit* contenuto nella proclamazione: « L’Assemblea Generale proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni [...] ». La Dichiarazione appartiene quindi alla categoria del c.d. “*soft law*”, lasciando ai singoli Stati membri l’attuazione dei principi contenuti nella carta senza

possibilità di obbligare i medesimi ad ottemperare in caso di inadempimento ⁽²⁾.

Proprio per tale motivo il 16 dicembre del 1966 l'Assemblea Generale dell'ONU approvò all'unanimità il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977 n. 881, dal quale nascono obblighi formali per gli Stati aderenti.

Sotto il profilo contenutistico, i diritti consacrati nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici non differiscono da quelli riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, trovando però maggiore tutela con l'istituzione del Comitato dei Diritti dell'Uomo.

Ribadito il diritto alla vita di ogni individuo come *prius* logico e naturalistico (art. 6 Patto), la libertà della persona viene compiutamente garantita dall'art. 9 del testo, il quale prevede: «1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può esser privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.

2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui.

3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzia che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.

4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.

⁽²⁾ Per quanto riguarda lo Stato italiano, gran parte dei diritti riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo sono disciplinati nella Costituzione repubblicana.

5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo ».

Risulta doveroso constatare che le garanzie in materia di libertà personale, riconosciute dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici sopra individuate, risultano già recepite nella Carta costituzionale con la garanzia della riserva di legge, della riserva di giurisdizione e con il sistema garantistico dell'*habeas corpus*.

2. La tutela della libertà personale nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

La libertà personale, nella sua connotazione classica di libertà fisica contro gli arresti arbitrari ⁽³⁾, trova ampio riconoscimento nell'art. 5 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Umani e le Libertà Fondamentali (CEDU), sottoscritta a Parigi il 20 marzo 1952 dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, resa esecutiva in Italia con la l. 4 agosto 1955, n. 848.

Attualmente la CEDU, interpretata dalla Corte di Strasburgo, può essere considerata la "*Magna Charta del reo*" ⁽⁴⁾ che, a seguito delle sentenze "gemelle" emesse dalla Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007, confermate peraltro dalla sentenza della Consulta n. 80 del 2011, assurde a livello di fonte sub-costituzionale, "interposta" tra la Carta Fondamentale e la legge dello Stato, assicurata mediante l'art. 117, comma 1, Cost., così come sostituito dall'art. 3 della l. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Corte EDU, 14 ottobre 1999, *Blume ed altri c. Spagna*.

⁽⁴⁾ L'efficace definizione è di V. MANES, *Introduzione*, in *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'Ordinamento Penale Italiano*, a cura di V. MANES e V. ZAGREBELSKY, Giuffrè, Milano, 2011, 2 ss.

⁽⁵⁾ Il primo comma dell'art. 117 Cost. prevede che: "*La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali [...]*", conferendo così alla CEDU il rango di legge costituzionale "forza passiva" superiore a

Parte II
LE MISURE PRECAUTELARI:
L'ARRESTO IN FLAGRANZA,
L'ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA
CASA FAMILIARE E IL FERMO

CAPITOLO 3

**L'ARRESTO IN FLAGRANZA E L'ALLONTANAMENTO
D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE**

SOMMARIO: 1. I presupposti normativi dell'arresto: lo stato di flagranza in relazione alla dinamica del fatto. — 1.1. La nozione di “quasi” flagranza: l'inseguimento e la sorpresa. — 1.2. L'ipotesi della flagranza “differita” nella violenza di genere: il nuovo art. 382-*bis* c.p.p. — 1.3. Le altre ipotesi di flagranza “differita” *extra codicem*. — 1.4. I casi “eccezionali” di arresto senza flagranza. — 1.5. L'arresto “ritardato” in materia di criminalità organizzata e contro lo sfruttamento sessuale dei minori. — 2. I soggetti legittimati all'arresto. — 3. Le ipotesi di arresto obbligatorio: il parametro quantitativo. — 3.1. Il parametro qualitativo: le fattispecie incriminatrici. — 4. Le ipotesi di arresto facoltativo: il parametro quantitativo. — 4.1. Il parametro qualitativo: le fattispecie incriminatrici. — 4.2. L'esercizio discrezionale della facoltà di arresto. — 5. La determinazione della pena ai sensi dell'art. 379 c.p.p. — 6. Il divieto di arresto in presenza di determinate circostanze *ex* art. 385 c.p.p. — 7. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare previsto dall'art. 384-*bis* c.p.p. — 8. I casi di arresto “provvisorio” nella procedura di estradizione attiva (cenni).

1. I presupposti normativi dell'arresto: lo stato di flagranza in relazione alla dinamica del fatto

L'arresto in flagranza di reato ed il fermo sono le cc.dd. misure precautelari disciplinate nel libro V, titolo IV, del codice di procedura penale. Nella Relazione al Progetto Preliminare del Codice di Procedura Penale viene giustificata la collocazione dell'arresto e del fermo nel libro V del codice di rito dedicato alle indagini preliminari, trattandosi di « misure coercitive tipiche della fase delle indagini preliminari ».

Le misure precautelari sono connotate, quindi, dai requisiti della temporaneità e dell'autonomia, fondandosi su presupposti normativi indipendenti rispetto alla tutela cautelare ed avendo finalità anticipatoria rispetto all'*iter* ordinario di applicazione delle misure cautelari personali (C. cost., 15 luglio 2004, n. 223, in *Cass. pen.*, 2004, 3990).

Infatti, rispetto a quest'ultime, sono differenti i requisiti per l'arresto, che non ha finalità di cautela, mentre il fermo condivide con le misure cautelari soltanto la necessità di prevenire "urgentemente" il pericolo di fuga dell'indagato. Punti di contatto tra le differenti discipline si rinvencono anche nei criteri di determinazione della pena ai fini dell'adozione delle misure precautelari (si veda l'art. 379 c.p.p. che rinvia *per relationem* all'art. 278 c.p.p.), nonché il divieto di arresto quando « tenuto conto delle circostanze del fatto appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità » (si veda l'art. 385 c.p.p. che sostanzialmente ricalca la disciplina prevista dall'art. 273, comma 2, c.p.p.). La possibilità di limitare la libertà personale prima che venga emessa una sentenza irrevocabile di condanna in deroga al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza *ex art. 27, comma 2, Cost.* è giustificabile soltanto con "pregnanti" esigenze investigative, al fine di evitare la dispersione delle fonti di prova, nonché per finalità socialpreventive relative alla necessità di evitare che l'azione delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori o che l'indagato si sottragga alle conseguenze della sua condotta.

Come egregiamente definito dal Manzini ⁽¹⁾, l'arresto in flagranza di reato « è l'atto col quale una persona, colta mentre sta commettendo un reato o in uno stato dichiarato equivalente dalla legge, viene provvisoriamente privata della sua libertà personale, da un soggetto autorizzato, senza mandato od ordine dell'Autorità Giudiziaria, per essere posta a disposizione di questa Autorità ».

La nozione coniata dall'illustre giurista, anche se formulata sotto la vigenza del vecchio codice di rito, risulta ancora attuale nonostante l'impianto codicistico sia diametralmente mutato. I principi ispiratori, in base ai quali è possibile eseguire l'arresto di una persona, contenuti nella legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, sono essenzialmente due: lo stato di flagranza e la predeterminazione della tipologia del reato perpetrato.

Per quanto riguarda lo "stato di flagranza", l'attuale codice di rito lo definisce nell'art. 273, comma 1, c.p.p. « È in stato di

Termine estratto capitolo

CAPITOLO 4

IL FERMO DELLA PERSONA GRAVEMENTE INDIZIATA DI DELITTO

SOMMARIO: 1. La *ratio* dell'istituto ed i presupposti normativi del fermo: i reati che legittimano la misura. — 1.1. La gravità del “quadro” indiziario. — 1.2. Il pericolo di fuga. — 1.3. L'ipotesi derogatoria del c.d. “fermo antimafia”. — 2. I soggetti legittimati al fermo. — 3. La determinazione della pena ai sensi dell'art. 379 c.p.p. — 4. La distinzione con le altre ipotesi di fermo. — 5. Il divieto di fermo in presenza di determinate circostanze *ex art.* 385 c.p.p. — 6. La *vexata quaestio* del fermo di persona ancora detenuta in attesa di scarcerazione: disorientamenti interpretativi.

1. La *ratio* dell'istituto ed i presupposti normativi del fermo: i reati che legittimano la misura

Il legislatore delegato, dando attuazione alla direttiva n. 32 della legge-delega per la riforma del codice di procedura penale, ha disciplinato il c.d. fermo di indiziato di delitto, recependo nell'art. 384 c.p.p. i principi ispiratori della riforma.

Nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale viene chiarito che il legislatore della riforma ha voluto designare l'ipotesi del fermo in « un ambito più ristretto » rispetto all'arresto in flagranza, tanto che nelle legge-delega viene enunciato il seguente principio: « [...] al di fuori dei casi di flagranza, potere-dovere della polizia giudiziaria di fermare e del pubblico ministero di disporre il fermo di colui che è fortemente indiziato di gravi delitti quando vi è fondato pericolo di fuga ».

Nell'ottica di voler disciplinare un istituto autonomo rispetto alla precautela dell'arresto, si è svincolato il concetto di « gravi delitti » ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sulla genericità della locuzione « gravi delitti », v. A. FERRARO, *Arresto e fermo. Le misure precautelari e la loro convalida*, cit., 41.

dal riferimento alle speciali esigenze di tutela della collettività — così come previsto per l'arresto in flagranza —, parametrando la locuzione alle disposizioni in tema di misure cautelari personali ⁽²⁾.

Nella precautela del fermo gli organi preposti all'adozione della misura dovranno effettuare una duplice valutazione discrezionale in ordine: 1) alla gravità del parametro indiziario; 2) al pericolo di fuga del prevenuto.

Di conseguenza il dovere di adottare il provvedimento — che grava in capo alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero —, così come previsto nella direttiva, ove si fa espressa menzione al « potere-dovere » attribuito agli organi legittimati a disporre la precautela, risulta alquanto “labile” e dai contorni “sfumati”.

La *ratio* del fermo del gravemente indiziato di delitto è stata “sviscerata” dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che: « [...] il fermo va, quindi, inteso come una misura predisposta dalla legge allo scopo di non compromettere irrimediabilmente lo sviluppo delle indagini preliminari e l'esercizio delle funzioni della p.g. e del P.M. [...] Tale eccezionalità del fermo, considerata, quindi, sia in relazione all'organo da cui il decreto viene emesso sia al presupposto di fatto al quale lo stesso è subordinato, consistente in una situazione di probabilità, da accertarsi in concreto, rappresentata dal pericolo di fuga dell'indiziato, implica l'ulteriore connotazione della sua temporaneità, non potendo, infatti, detto provvedimento protrarre i suoi effetti una volta che abbia avuto esecuzione e di cui, attraverso il provvedimento di convalida da parte del giudice, ne sia stata verificata la legittimità » (Cass. pen., sez. un., 11 maggio 1993, imp. Maroni, in *Cass. pen.*, 1993, 2813, nota di Palla).

L'art. 384, comma 1, c.p.p. prevede quindi che: « Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per

⁽²⁾ Cfr. *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Speciale documenti giustizia*, II, cit., 215.

finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico ».

Così come per l'arresto in flagranza, anche in relazione al fermo viene contemplato il c.d. principio "quantitativo", ovvero la possibilità di adottare la precautela qualora si proceda per un delitto che preveda l'ergastolo o una pena edittale non inferiore ad un parametro minimo e massimo. Nel caso in questione il delitto dovrà essere punito con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni due e nel massimo non inferiore ad anni sei. Nel silenzio della legge, si ritiene che il reato non debba essere necessariamente consumato, bastando anche il mero tentativo, purché siano rispettati i limiti edittali di pena ⁽³⁾. Infatti, l'ipotesi tentata è presa in considerazione dal combinato disposto normativo di cui agli artt. 278 e 379 c.p.p. — ai fini della determinazione della pena per l'adozione delle precautele — in ottemperanza al principio generale, indicato nel primo dei suddetti articoli, secondo il quale: « [...] si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato » ⁽⁴⁾. Siffatta interpretazione risulta coerente con la formulazione della norma sul fermo che risulta ben differente rispetto alle disposizioni che regolano l'arresto in flagranza.

Sotto il profilo soggettivo, la giurisprudenza ha ritenuto che sia compatibile con il fermo, così come per l'arresto, la sussistenza in capo al soggetto agente del c.d. dolo "eventuale", purché la situazione di fatto sia così chiaramente esplicita da rendere evidente e univocamente apprezzabile siffatto profilo soggettivo. In passato era stata quindi negata la convalida del fermo, eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di un conducente di un ciclomotore autore di un sinistro stradale mortale, in quanto l'apparenza delle circostanze di fatto non evidenziava un comportamento doloso del "centauro"; la condotta del conducente, invece, doveva essere sussunta sotto l'egida della fattispecie che puniva l'omicidio colposo aggravato, la quale non consentiva l'applicazione della precautela del fermo (Cass. pen., 1° aprile 2008, n. 18667, in *Guida al diritto*, 2008, 25, 92).

⁽³⁾ Cfr. L. D'AMBROSIO-P.L. VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, Padova, 1993, 426.

⁽⁴⁾ Sul punto v. A. FERRARO, *Arresto e fermo. Le misure precautelari e la loro convalida*, cit., 45.

Attualmente, a seguito delle novità introdotte dalla l. n. 41/2016, risulta possibile eseguire il fermo di indiziato di delitto nell'ipotesi di omicidio colposo stradale *ex art. 589-bis* c.p. che prevede una forbice sanzionatoria compatibile con la misura precautelare.

I limiti di pena sopra indicati, che dovranno sussistere congiuntamente, sono stati individuati dal legislatore delegato sulla base dei seguenti criteri: 1) in riferimento al limite minimo, si è voluta uniformare la disciplina sul fermo con l'art. 274, comma 1, lett. b), c.p.p., in materia di misure cautelari personali, il quale presidia l'esigenza del "concreto e attuale" pericolo di fuga soltanto se il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; 2) in riferimento al limite massimo, si è presa in considerazione la disciplina dei termini di durata massima della custodia cautelare *ex art. 303* c.p.p., la quale contiene molteplici disposizioni relative ai « delitti punibili con la pena della reclusione superiore nel massimo ad anni sei »: lo "sfioramento nel "massimo" del limite di anni sei di reclusione sarebbe quindi espressivo della gravità del delitto ⁽⁵⁾.

Oltre al parametro "quantitativo", il legislatore ha riconosciuto la possibilità di adottare la precautelare del fermo qualora l'individuo sia gravemente indiziato di uno dei seguenti reati — c.d. parametro "qualitativo" ⁽⁶⁾ — classificati per macrocategorie:

- 1) delitti concernente le armi da guerra e gli esplosivi;
- 2) delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale;
- 3) delitti di eversione dell'ordine democratico.

L'elenco di cui sopra, originariamente limitato alle ipotesi *sub* 1), è stato successivamente arricchito con la l. n. 128/2001 e poi definitivamente assestato con il d.l. n. 144/2005, conv. con modifiche nella l. n. 155/2005, recante "*Disposizioni in materia di lotta al terrorismo*".

1.1. *La gravità del "quadro" indiziario*

Il requisito imprescindibile che deve sussistere affinché possa essere adottato il provvedimento di fermo è la sussistenza di un grave

(5) Sul punto si veda il commento al *Decreto* del codice di procedura penale.

CAPITOLO 5

GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
ALL'ARRESTO E AL FERMO

SOMMARIO: 1. Il carattere interinale ed autonomo delle misure precautelari. — 2. I diritti dell'indagato *in vinculis*: onere informativo della facoltà di nominare un difensore di fiducia e consegna della comunicazione scritta sui diritti processuali spettanti all'interessato. — 2.1. L'immediato avviso dell'arresto o del fermo al difensore di fiducia o al difensore d'ufficio nominato *ad hoc*. — 2.2. L'avviso ai familiari dell'arresto o del fermo ai sensi dell'art. 387 c.p.p. e gli adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età *ex art. 387-bis* c.p.p. — 2.3. La nomina del difensore di fiducia da parte del prossimo congiunto dell'indagato *ex art. 96*, comma 3, c.p.p. — 2.4. L'informazione all'Autorità diplomatica o consolare nelle ipotesi di arresto o fermo dell'indagato straniero extracomunitario. — 2.5. L'accesso del difensore al *locus custodiae*: limiti e ambito applicativo. — 3. I doveri della polizia giudiziaria nei confronti del pubblico ministero: l'immediato avviso dell'arresto o fermo dell'indagato e trasmissione del verbale. — 3.1. La "messa a disposizione" dell'indagato arrestato o fermato: problematiche relative alla detenzione di "breve durata" (d.l. 22 dicembre 2011 n. 211, conv. con modifiche in l. 17 febbraio 2012 n. 9). — 3.2. I casi di perenzione delle misure precautelari per inosservanza dei termini di trasmissione del verbale e di "messa a disposizione" dell'indagato. — 4. La verifica del pubblico ministero in relazione all'attività compiuta dalla polizia giudiziaria: i casi di immediata rimessione in libertà dell'indagato *ex art. 389* c.p.p. — 4.1. La facoltà del pubblico ministero di procedere all'interrogatorio dell'indagato *in vinculis*. — 4.2. La rimessione in libertà dell'indagato ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p. — 5. Il difficile equilibrio tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza dell'indagato *in vinculis*.

1. Il carattere interinale ed autonomo delle misure precautelari

Le misure precautelari hanno in comune la caratteristica di essere strumentali ed anticipatorie rispetto all'applicazione di un'eventuale misura cautelare limitativa della libertà personale dell'individuo, fondandosi peraltro su presupposti autonomi rispetto allo statuto cautelare.

Il nuovo codice di procedura penale ha conferito soltanto al giudice la competenza di applicare la misura cautelare che limiti stabilmente nel tempo la libertà personale dell'indagato e/o imputato, prevedendo soltanto i termini massimi di durata delle misure disposte dall'organo giudicante.

Il carattere interinale dei provvedimenti che possono essere adottati dalla polizia giudiziaria in situazioni di particolare urgenza, laddove non sarebbe materialmente ipotizzabile attendere l'*iter* ordinario per l'applicazione di una misura cautelare, necessita comunque di un intervento *ex post* dell'autorità giudiziaria che "ratifichi", entro termini perentori e brevissimi, l'operato della forza pubblica.

Logico corollario di quanto esposto risulta la completa inidoneità delle misure precautelari, anche se convalidate dal giudice, a divenire titoli autonomi di detenzione, tanto è vero che le medesime perdono efficacia se, nei termini rigorosamente perentori, non vengono sostituite dall'applicazione di una misura cautelare custodiale.

Il carattere autonomo dell'arresto, dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del fermo fa sì che l'accertamento dei presupposti delle precautele « è in buona misura indipendente dall'accertamento dei presupposti per l'applicazione della misura coercitiva eventualmente richiesta dal P.M. L'ordinanza di convalida del fermo ha il valore circoscritto al controllo di legittimità dell'operato della p.g. o del P.M., con esclusivo riferimento alle condizioni che disciplinano il fermo (o l'arresto — ndr), ma non costituisce titolo di detenzione; per la permanenza dello stato di custodia cautelare occorre un provvedimento specifico impositivo della misura coercitiva » (Cass. pen., sez. II, 27 febbraio 2001, n. 18849, imp. Blake, in *Cass. pen.*, 2002, 614).

Proprio la natura delle misure precautelari, sussumibili nei cc.dd. provvedimenti provvisori adottabili in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge *ex art.* 13, comma 3, Cost., fa sorgere, nei confronti della polizia giudiziaria operante, una serie di rigorosi doveri, la cui violazione talvolta è sanzionata con la perenzione della misura.

Siffatti adempimenti sono previsti, da un lato, per garantire immediatamente, dal momento della cattura, il diritto di difesa della persona *in vinculis*, in modo tale da garantire il diritto di libertà dell'individuo. La particolare necessità e urgenza di provvedere nei confronti del prevenuto non può essere riconosciuta a scapito dei fondamentali diritti

dell'individuo e non si può tollerare che la situazione di particolare urgenza possa nuocere in maniera eccessiva rispetto a quanto legalmente permesso e tollerato.

Dall'altro lato, i doveri della polizia giudiziaria successivi all'adozione della precautela sono finalizzati a garantire l'intervento tempestivo del pubblico ministero per le necessarie determinazioni: *a)* in ordine all'operato delle forze dell'ordine, *b)* alle eventuali indagini da compiere, *c)* alle richieste da sottoporre al giudice della convalida anche in relazione alle misure cautelari da applicare nei confronti del prevenuto.

2. I diritti dell'indagato *in vinculis*: onere informativo della facoltà di nominare un difensore di fiducia e consegna della comunicazione scritta sui diritti processuali spettanti all'interessato

L'art. 386 c.p.p., sotto la rubrica « *Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo* », prevede l'obbligo informativo a carico della p.g., nell'interesse dell'arrestato o fermato, di rappresentare al prevenuto che ha la « [...] facoltà di nominare un difensore di fiducia ».

Simile prescrizione, che grava nei confronti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo, ovvero hanno avuto in consegna l'arrestato (nel caso in cui l'arresto sia stato eseguito dai privati *ex art.* 383 c.p.p.), risulta funzionale alla possibilità per l'indagato di avere piena consapevolezza di avvalersi della facoltà di nominare un difensore di propria fiducia.

Peraltro a simile onere informativo, così come a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 386 c.p.p., possono « provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo [...] » (art. 120 disp. att. c.p.p.).

Nel caso di inosservanza dell'obbligo gravante in capo alla polizia giudiziaria di avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, non si determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto, non essendo prevista simile reazione dell'ordinamento processuale. Infatti, l'art. 386 c.p.p. non presidia l'inadempimento informativo con alcuna patologia che possa inficiare di validità l'attività compiuta (Cass. pen., sez. IV, 31 marzo 2016, n. 12971, imp. Lungaro; Cass. pen., sez. II, 16 ottobre 2003, n. 43063, imp. Togni, in *Riv. pen.*, 2004, 1135). Né risulta possibile configurare un'eventuale

nullità di ordine generale, a regime intermedio, *ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.*, in quanto il prescritto obbligo informativo non è direttamente connesso con l'assistenza dell'imputato e quindi l'eventuale inadempimento della polizia giudiziaria non limita il diritto di difesa dell'indagato, il quale risulta funzionale al successivo interrogatorio per la convalida della misura precautelare ⁽¹⁾. Ovviamente l'omissione della polizia giudiziaria potrebbe integrare illecito disciplinare in virtù del fatto che l'art. 124 c.p.p. onera anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di osservare le norme del codice di procedura penale « anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare ».

Strettamente connesso all'obbligo informativo della facoltà di nominare un difensore di fiducia è il divieto imposto alla polizia giudiziaria e penitenziaria di fornire consigli circa la scelta del difensore di fiducia previsto dall'art. 25 disp. att. c.p.p., il quale stabilisce che: « Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia ».

È stato ritenuto quindi responsabile, non solo disciplinarmente ma anche penalmente per il reato di abuso di ufficio, l'ispettore di polizia che impartisca ai cittadini, con i quali intrattiene rapporti per ragioni del suo ufficio, consigli sulla nomina del difensore di fiducia, avviandoli presso uno studio di un avvocato (Cass. pen., sez. VI, 6 luglio 2005, n. 36592, imp. Tarallo, in *Cass. pen.*, 2006, 6, 2073, nota di De Bellis). Nel caso in questione l'imputato (*ex ufficiale di p.g.*) aveva preso direttamente appuntamenti per telefono con il professionista ed una volta aveva fatto revocare, addirittura, il mandato difensivo conferito ad altro professionista dall'interessato per essere difeso di fiducia dall'avvocato segnalato, studio presso il quale lo stesso imputato prestava collaborazione, avendo una scrivania a sua disposizione e la scritta del suo nominativo sulla porta di ingresso.

Dal canto suo il difensore che si avvalga di simile attività di intermediazione sarà censurabile per violazione dell'art. 37 (Divieto di accaparramento di clienti) del codice deontologico Forense.

Termine estratto capitolo

CAPITOLO 6

LA CONVALIDA DELLE MISURE PRECAUTELARI

SOMMARIO: 1. La richiesta del pubblico ministero di convalida dell'arresto o del fermo: termine di presentazione e perenzione della misura precautelare. — 2. L'opzione del pubblico ministero di chiedere la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo: le ipotesi obbligatorie introdotte dal d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modifiche in l. 24 luglio 2008 n. 125. — 3. L'individuazione del giudice competente per la convalida. — 4. La fissazione dell'udienza di convalida: avviso al difensore e modalità di comunicazione. — 5. La preparazione dell'udienza di convalida: la scelta della strategia difensiva. — 6. L'udienza di convalida: i soggetti legittimati a partecipare. — 6.1. Il diritto dello straniero alloggiato a farsi assistere da un interprete. — 6.2. L'interrogatorio dell'indagato. — 6.3. La verifica del giudice in merito alla sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura precautelare: la c.d. "piattaforma conoscitiva" dell'organo giudicante. — 7. L'ordinanza che definisce l'udienza di convalida: scadenza del termine e caducazione della misura precautelare. Il prelievo di campioni biologici all'esito della convalida. — 8. L'autonomia dell'ordinanza di convalida dell'arresto e del fermo rispetto all'ordinanza cautelare. — 9. L'impugnazione dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza di convalida.

1. La richiesta del pubblico ministero di convalida dell'arresto o del fermo: termine di presentazione e perenzione della misura precautelare

L'art. 390, comma 1, c.p.p., in perfetta sintonia con quanto disposto dall'art. 13, comma 3, Cost., prescrive che: « Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito [...] ».

La disposizione codicistica attua la c.d. "giurisdizionalizzazione" delle misure precautelari secondo la stringente scansione temporale di cui all'art. 13, comma 3, Cost., a mente del quale i provvedimenti provvisori adottati dall'autorità di pubblica sicurezza devono essere

comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questi non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di effetto.

Come già esposto nella parte I, cap. I, paragrafo 2., per « autorità giudiziaria » deve intendersi soltanto l'autorità giudicante, rimanendo esclusa dalla nozione il P.M., il quale dovrà semplicemente “mettere a disposizione” del Giudice l'arrestato o il fermato, formulando la richiesta di convalida della precautela entro il termine perentorio di quarantotto ore dalla materiale *adprehensio* del soggetto (1).

Simile adempimento imposto al P.M. risulta conforme agli obblighi internazionali sottoscritti dallo Stato italiano *in subiecta materia*, in particolare con la prescrizione contenuta sia nell'art. 5, comma 3, CEDU, che nell'art. 9, comma 3, del Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato dall'Italia con l. n. 881/1977 (2).

Il *dies a quo* del termine delle quarantotto ore per la richiesta di convalida inizia a decorrere dal momento della materiale cattura dell'indagato e non da quello della redazione del verbale di arresto, anche se dal computo vanno comunque esclusi i tempi tecnici di accertamento dell'identità del soggetto mediante rilievi fotodattiloscopici che, nel caso di stranieri, sono particolarmente complessi ed espressamente previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 286/1998 (Cass. pen., sez. V, 22 gennaio 2024, n. 17169; Cass. pen., sez. I, 10 giugno 2010, n. 23686, in *CED Cass. pen.*, 2010).

Nell'ipotesi in cui il pubblico ministero abbia disposto il fermo dell'indagato in un momento successivo a quello operato di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria *ex art. 384, comma 2, c.p.p.*, il termine utile per la formulazione della richiesta di convalida inizierà a decorrere dall'effettiva privazione della libertà personale del prevenuto, « dovendo escludersi che il fermo disposto dal P.M. possa risolversi in una illegittima proroga di quello operato dalla polizia giudiziaria » (Cass. pen., sez. I, 6 dicembre 2007, n. 263, imp. C. e altro, in *CED Cass. pen.*, 2008).

Qualora si proceda al c.d. “arresto ritardato” ai sensi della l. n. 136/2010, così come già argomentato sopra nella parte II, cap. I,

(1) Cfr. *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, cit., 216.

(2) Si veda A. FERRARO, *Arresto e fermo. Le misure precautelari e la loro convalida*, cit., 89.

paragrafo 1.4, sia il termine di ventiquattro ore entro il quale la p.g. dovrà mettere a disposizione del P.M. l'arrestato e sia il connesso termine per la richiesta della convalida della precautela decorreranno dal momento in cui l'arresto è stato effettivamente eseguito e non da quello in cui avrebbe potuto essere compiuto.

Come già esposto nella parte II, cap. III, paragrafi 4 e 4.2, il pubblico ministero richiederà la convalida della precautela anche nell'ipotesi in cui abbia rimesso in libertà l'arrestato o il fermato, sussistendo comunque l'obbligo di sottoporre l'operato della p.g. al controllo giurisdizionale, ma il giudizio di convalida non si snoderà entro i termini rigorosi di cui all'art. 390 c.p.p. (Cass. pen., sez. V, 24 maggio 2023, n. 33853; Cass. pen., sez. VI, 16 novembre 2021, n. 1630; Cass. pen., sez. III, 29 luglio 2015, n. 33414, imp. Abdurahab).

Qualora il pubblico ministero ometta di presentare la richiesta di convalida della misura precautelare al Giudice competente « consegue l'inefficacia della misura, sanzione questa, che è stata prevista quale sviluppo della prescrizione contenuta nell'art. 13 Cost. »⁽³⁾.

Invero, l'art. 390, comma 3, c.p.p., sanziona con l'inefficacia dell'arresto o del fermo la violazione da parte del P.M. del termine inderogabile delle quarantotto ore per la formulazione della richiesta di convalida della precautela.

Stante il grave effetto caducatorio che ne discende dalla violazione del termine per la richiesta di convalida della precautela, è stato ritenuto che quest'ultimo atto sia da qualificare "recettizio" e pertanto, ai fini del rispetto del termine perentorio delle quarantotto ore, non basta che il P.M. abbia emesso la richiesta di convalida depositandola presso la segreteria, ma risulta necessario che la medesima pervenga alla cancelleria del Giudice competente. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto la legittimità della richiesta, qualora il P.M. abbia trasmesso a mezzo fax il relativo atto entro il termine di quarantotto ore dall'arresto o fermo, anche se l'originale della richiesta, venga depositata dopo la scadenza del predetto termine (Cass. pen., sez. V, 26 maggio 2009, n. 24612, imp. I., in *Cass. pen.*, 2010, 6, 2289).

L'utilizzo del fax per la trasmissione della richiesta di convalida è normativamente disciplinata dall'art. 64, comma 3, disp. att. c.p.p., il quale stabilisce che: « [...] In caso di urgenza o quando l'atto contiene

⁽³⁾ V. *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, cit., 217.

disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto [...] ».

Quid juris nel caso in cui la richiesta di convalida sia trasmessa dopo l'orario di chiusura degli uffici o in giorno festivo?

In siffatte ipotesi la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto la legittimità della richiesta di convalida formulata dal P.M., purché la segreteria dell'ufficio che ha disposto la trasmissione attesti la data e l'ora della trasmissione stessa, essendo invece indifferente che l'atto sia inviato fuori dell'orario di apertura al pubblico della cancelleria del Giudice ricevente e che quindi non sia *in loco* il personale amministrativo. Ciò in quanto, non trattandosi di formalità che richiede un'attività contestuale dell'ufficio ricevente, non si applica l'art. 172, comma 6, c.p.p., secondo il quale: « il termine per fare le dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico ». Pertanto, secondo l'orientamento testé evidenziato, l'organizzazione interna dell'ufficio giudicante non può ricadere negativamente a carico dell'organo inquirente il quale, con diligenza, ha esercitato tempestivamente la sua funzione, trattandosi peraltro di un caso in cui la commisurazione del termine perentorio viene effettuata ad ore (Cass. pen., sez. VI, 27 novembre 2008, n. 45692, imp. P., in *Cass. pen.*, 2009, 6, 2523; *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2007, n. 26468, imp. B. in *Guida al Dir.* 2007, 39, 78; Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2004, imp. Minutillo, in *Cass. pen.*, 2005, 3382).

Degna di nota è quindi la pronuncia della Corte di Cassazione che ha cassato l'ordinanza del G.i.p. il quale non ha convalidato la misura precautelare, ritenendo quest'ultimo erroneamente che la richiesta di convalida, trasmessa tempestivamente a mezzo fax dalla segreteria del P.M. in giorno festivo e quindi in assenza di personale di cancelleria, sia stata rinnovata tan

Termine estratto capitolo

Appendice
FASCICOLO DEGLI ATTI RELATIVO
AD UN ARRESTO IN FLAGRANZA



QUESTURA DI PERUGIA
Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Perugia, data del protocollo

OGGETTO: COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO EX ART. 347 C.P.P.

██████████, nato in Marocco il 10.04.1985, sfd, irregolare sul TN
alias ██████████, nato in Marocco il 04.10.1985

- CODICE CUI ██████████ -
- TRATTO IN ARRESTO PER IL REATO DI RAPINA IMPROPRIA

parti offese:
██████████, nato a ██████████ il 03.02.1983, res.te in Perugia,
Via ██████████

██████████, nata a ██████████ (AR) il 04.05.1973, res.te
in ██████████

VIE' PERQUISIZIONE -

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI
c.a. Sost. Proc. Dr. ██████████

-PERUGIA-

ALLA DIVISIONE POL. ANTICRIMINE

-SEDE-

ALLA SQUADRA MOBILE

-SEDE-

ALL' UFFICIO IMMIGRAZIONE

SEDE

AL GAB.PROV.LE DELLA POLIZIA SCIENTIFICA

SEDE

Si trasmettono con la presente, per l'ulteriore corso di Legge, gli atti assunti da personale dipendente in merito l'arresto di ██████████ resosi responsabile del reato ascritto.

L'arrestato che parla e comprende la lingua italiana, viene trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

Le immagini acquisite sono state riversate in una chiavetta che viene inviata al Gab. Prov.le della Polizia Scientifica per la loro estrapolazione.

SI RICHIEDE NULLA OSTA ALL' ESPULSIONE.

Il Dirigente l'U.P.G.S.P.
Com. Capodalle Polizia di Stato
d'nsa ██████████

Il volume offre al lettore un inquadramento pratico delle misure precautelari nel processo penale, l'arresto in flagranza, l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ed il fermo, senza rinunciare a proiettare gli istituti nell'ambito dell'ordinamento interno, comunitario e internazionale. Si ripercorrono quindi i presupposti normativi che governano i casi e i modi di limitazione della libertà personale dell'individuo, prendendo spunto dalle vicende quotidiane affrontate nelle aule di giustizia.

La disamina delle questioni è arricchita da riferimenti giurisprudenziali aggiornati, sia di legittimità che di merito, con brevi richiami alla dottrina più significativa.

Particolare attenzione è stata riservata alle ultimissime novità legislative. In particolare, la "Riforma Cartabia" e le successive modifiche che hanno esteso i casi di procedibilità a querela riferibili anche alla fase precautelare, nonché la partecipazione a distanza dell'indagato all'udienza di convalida, la "Legge Roccella" che ha introdotto nel tessuto codicistico l'art. 382-*bis* c.p.p. che disciplina la flagranza differita nella violenza di genere, il "Decreto Minniti" che ha esteso le ipotesi di flagranza differita anche al di fuori delle manifestazioni sportive e il "Decreto Caivano" che ha rimodellato il trattamento sanzionatorio dello spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, consentendo la possibilità per il giudice della convalida di applicare nei confronti dell'indagato una misura cautelare custodiale.

Chiude il volume un'utile appendice nella quale viene riprodotto un fascicolo integrale relativo al procedimento di convalida di un arresto in flagranza.

MASSIMO BRAZZI

Avvocato penalista del Foro di Perugia, è docente di diritto penale e diritto processuale penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli Studi di Perugia "L. Migliorini" e presso la Scuola Forense di Perugia "Gerardo Gatti", nonché relatore a numerosi congressi e convegni formativi. Ha rivestito le seguenti cariche: 2009-2013 Tesoriere della Camera Penale di Perugia "Fabio Dean"; 2015-2019 Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Perugia; 2019-2022 Vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia; 2020-2022 Presidente del Comitato Scientifico della Scuola Forense di Perugia "Gerardo Gatti"; 2020-2022 membro della commissione "Diritto Penale e Procedura Penale" costituita presso il CNF; anno 2022 componente della commissione di verifica esame di idoneità iscrizione all'albo speciale per le Giurisdizioni Superiori istituita presso il CNF.

€ 37,00
024222933

ISBN 978-88-28-86442-4



9 788828 864424